

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 26 novembre 2016



COLLEGI ARBITRALI

Sole 24 Ore 26/11/16 P. 19 Bociati i «vecchi» collegi arbitrali 1

PROJECT FINANCE

Corriere Della Sera 26/11/16 P. 41 Project finance negli ospedali l'iva scende dal 22 al 10% E le Asl chiedono i rimborsi Fausta Chiesa 2

CASSA RAGIONIERI

Sole 24 Ore 26/11/16 P. 19 Cassa ragionieri, nel bilancio 2016 un utile di 35 milioni di euro 3

AVVOCATI

Sole 24 Ore 26/11/16 P. 19 Avvocati in pensione: legittimi i contributi di solidarietà più alti Alessandro Galimberti 4

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore 26/11/16 P. 19 Principi contabili, consultazione pubblica per gli ultimi 11 Ipsas 5

Appalti. La Consulta bocchia i limiti in vigore tra il 2010 e la riforma del Codice del 2016

Bocciati i «vecchi» collegi arbitrali

MILANO

■ Sono illegittime le **incompatibilità** rimaste in vigore tra il 2010 e il 2016 per il **presidente del collegio arbitrale** in materia di **appalti**. Lo ha stabilito la **Corte costituzionale** con la sentenza 250 depositata ieri, che ha bocciato la «razionalizzazione» dell'istituto operata attraverso la legge Comunitaria per il 2008. Nell'esecuzione di quella delega - che recepiva la direttiva 2007/66/Ce - il legislatore secondo la Consulta è andato un po' oltre (dlgs 53 del 2010), fissando un'incompatibilità per il presidente - e relativa nullità dell'eventuale lodo emesso -

non prevista dal delegante.

La parte censurata dal giudice delle leggi, all'articolo 241, comma 5 del Codice appalti del 2006, è quella in cui si stabilisce che il presidente del collegio arbitrale nelle controversie su appalti pubblici è scelto «comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico». Questa patente di «terzietà» quantomeno formale, se-

condo la Consulta, è del tutto arbitraria perché viola il meccanismo della delega legislativa prevista dalla Costituzione (articolo 76).

Il caso, rimesso alla Corte costituzionale dallo stesso Collegio arbitrale di Roma coinvolto nella questione, riguardava un appalto affidato ben 20 anni dal ministero dei

«TERZIETÀ» ECCESSIVA

Il legislatore aveva previsto una stretta sui requisiti dei presidenti non contenuta nella legge delega

Trasporti a una spa, arrivato all'arbitrato 11 anni più tardi e dopo l'entrata in vigore del Codice appalti del 2006 ma con la costituzione del collegio terminata solo nel 2012, quindi con le norme limitative introdotte nel 2010.

Riconosciuta in prima battuta la legittimazione degli arbitri a sollevare direttamente il quesito costituzionale, la Corte ha poi subito rilevato l'eccesso di delega nell'articolo contestato, poiché nella norma originaria non c'era alcun accenno alle incompatibilità - ma solo il vincolo di implementare l'efficacia delle procedure di ricorso nella materia degli appalti.

L'unico criterio che avrebbe permesso al legislatore delegato di introdurre la norma censurata, scrive il relatore, sarebbe stato appunto «dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato» (articolo 44, comma 3, lettera, della legge n. 88 del 2009), valide per tutti i collegi, e non solo per quelli del codice appalti.

La Corte ha risolto il quesito nonostante la norma contestata sia stata abrogata dal nuovo Codice degli appalti (dlgs 50/2016) perché lo *ius superveniens* non ha in questo caso efficacia retroattiva.

A.Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Fisco



Lady Fisco
Rossella Orlandi è il direttore dell'Agenzia delle Entrate da giugno 2014

Project finance negli ospedali l'Iva scende dal 22 al 10% E le Asl chiedono i rimborsi

Era una di quelle questioni di dubbia interpretazione che spesso caratterizzano il Fisco italiano. Dopo anni di incertezza, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la n.100 del 2016) ha fatto chiarezza sull'Iva da applicare al cosiddetto «canone di disponibilità» corrisposto dalle aziende ospedaliere nell'ambito di operazioni di *project finance* per la costruzione e gestione delle strutture: l'aliquota è del 10% come per gli appalti di costruzioni e non del 22% come per i servizi generici. E ora le Asl, che per anni in molti casi hanno versato il 12% di aliquota in più all'Erario come costo puro perché non la detraggono, cominciano a richiedere i rimborsi. «La Asst Lariana, ex Azienda ospedaliera Ospedale di Como, che si è avvalsa dello strumento del *project finance* per realizzare il nuovo ospedale di Como, ha reputato corretto e doveroso appurare, tramite interpello alla Agenzia delle Entrate, il corretto regime di Iva da applicare al canone di disponibilità», dice il responsabile della Concessione Francesco Fontana. Ed è da questo interpello che è nata la risoluzione di carattere generale.

«Prima esistevano casi in cui al canone di disponibilità si applicava l'Iva al 10% e casi in cui era applicata al 22% — spiega Claudio Finanze, commercialista dello studio Rödl & Partner di Milano — e questo accadeva perché mancava un'interpretazione a livello centrale. La scelta a favore dell'aliquota più alta era dovuta alla prudenza degli

operatori che, in tal modo, prevenivano possibili sanzioni amministrative. La risoluzione in parola consente di fare chiarezza tra gli operatori e, in particolare, consentirà alle aziende ospedaliere di chiedere, nei limiti di legge, la restituzione dell'Iva versata in eccesso». E infatti le richieste di rimborso stanno già partendo. Tra le strutture coinvolte, oltre all'ex Sant'Anna di Como, anche il Niguarda di Milano.

«La risoluzione è fondamentale non solo per recuperare il differenziale Iva già versato — dice Veronica Vecchi, esperta di partnership pubblico privato all'Università Bocconi e componente del Nucleo di valutazione degli investimenti del ministero della Salute — ma anche per rendere il partenariato pubblico-privato una scelta più sostenibile, visto che la diseconomia fiscale viene quasi eliminata. Ipotizzando un investimento di 10 milioni di euro, se prima il maggior costo del partenariato rispetto a un modello tradizionale era di circa il 40%, di cui oltre il 20% per le maggiori imposte, oggi si riduce a poco più del 6%. È un risultato importante, specie nel settore sanitario, dove sono attivi 38 contratti per un valore di investimenti pari a 3,2 miliardi. Di questi, 31 sono i contratti con un canone di disponibilità. La portata di questa misura sul complesso di tutti i partenariati in sanità vale circa 270 milioni».

Fausta Chiesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'atto

● L'Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione (n.100/2016) che fa chiarezza sull'aliquota Iva da applicare al cosiddetto «canone di disponibilità» in un contratto di *project finance*

● L'Agenzia ha stabilito che l'aliquota è del 10% come per gli appalti di costruzioni e non del 22% come per i servizi generici. La risoluzione vale anche per il passato

● Alcuni ospedali che in passato hanno pagato l'aliquota più elevata stanno cominciando a chiedere il rimborso

● Tra le strutture coinvolte, il Niguarda di Milano e l'Asst Lariana (ex Sant'Anna di Como)



PREVIDENZA

Cassa ragionieri, nel bilancio 2016 un utile di 35 milioni di euro

La Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (Cnpr), guidata da Luigi Pagliuca ieri ha approvato le variazioni al bilancio di previsione per il 2016 e il bilancio di previsione del 2017. L'anno si chiude con un utile di 35 milioni al netto degli accantonamenti per rischi di oscillazione dei valori mobiliari e per le svalutazioni dei crediti. I proventi per contributi 2016 sono stimati pari a 297 milioni circa, a fronte di una spesa per prestazioni previdenziali e assistenziali di 244 milioni. Il rendimento della componente mobiliare del patrimonio si prevede per il 2016 pari a 39,1

milioni con un rendimento lordo complessivo dell'1,9 per cento. Nell'assemblea i delegati hanno approvato anche il bilancio di previsione per l'anno 2017, che si prevede in utile di 26,3 milioni di euro. In calo le entrate contributive, che scendono a 292,9 milioni, perché, spiega Pagliuca, «nel 2017 viene meno il contributo di solidarietà posto a carico dei pensionati nel triennio 2014-2016, per ridurre lo squilibrio intergenerazionale». Gli iscritti attivi alla Cnpr sono 29.200 e il prossimo anno dovranno versare un contributo minimo soggettivo del 14% (arriverà al 15% del 2018).



Professioni. Per la Corte costituzionale Avvocati in pensione: legittimi i contributi di solidarietà più alti

Alessandro Galimberti
MILANO

La Corte costituzionale ha respinto per manifesta inammissibilità un doppio ricorso contro il contributo di solidarietà a carico degli avvocati in pensione. Secondo la Consulta-ordinanza 254/16, depositata ieri - si tratta di materia noormata da regolamenti (e come tali fuori dal radar del giudice delle leggi) e in cui non si può chiedere alla Corte stessa la fissazione di un "tetto" al sacrificio patrimoniale esigibile dagli iscritti.

A rimettere la questione di costituzionalità davanti alla Consulta era stato il Tribunale di Napoli nell'ambito di un contenzioso avviato da un avvocato in pensione (di vecchiaia) già nel 1995, praticamente cioè negli stessi mesi in cui andava in porto la "privatizzazione" delle Casse professionali (decreto legislativo 509/1994).

Il legale sosteneva che il progressivo innalzamento del contributo di solidarietà - dal 3% iniziale al 7% nel giro di sei anni - oltre ad incidere sull'effettiva finalità previdenziale dell'assegno, incideva anche sull'eguaglianza tra iscritti, considerato che il contributo per gli attivi era rimasto fissato alla percentuale dell'esordio. Argomentazioni, queste, apparse al giudice partenopeo non manifestamente infondate e degne di rinvio alla Corte.

La Consulta ha però confutato alla radice le ragioni opposte dall'iscritto alla Cassa forense mediante due ordini di ragioni. Dal punto di vista giuridico-formale, scrive il relatore, il "balzello" è stato inserito attraverso i regolamenti della Cassa, a cominciare da quello del 17 marzo 2006 (che fissava un contributo di solidarietà per tutti i legali, indipendentemente dalla quiescenza, con aliquota al 3%) per continuare con i provvedimenti del 2008 e del 2012 nei quali il contributo dei pensionati (innalzato) aveva "divorziato" da quello degli attivi (mai ritoccato). Proprio questa modalità regolamentare, aggiunge la Corte, è riconducibile «ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza» realizzato mediante una «sostanziale delegificazione»


che mette fuori gioco la Consulta, vincolata alla cognizione delle sole «leggi ed atti aventi forza di legge, e che non si estende a norme aventi natura regolamentare, come i regolamenti di delegificazione (sentenza 427/2000)».

Risposta negativa (manifestata inammissibilità) anche sul secondo versante dell'eccezione, relativo alla richiesta di un

MATERIA NON LEGISLATIVA

I giudici sottolineano che la percentuale dovuta dai professionisti viene decisa attraverso regolamenti

tetto al prelievo di solidarietà. Per la Corte si tratta di una «pronuncia additiva» che si scontra con il limite della norma negativa affetta da incostituzionalità e con quello dell'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata». In sostanza, la Corte ravvisa un rischio di «manipolatività» della pronuncia richiesta.



COMMERCIALISTI

Principi contabili, consultazione pubblica per gli ultimi 11 Ipsas

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha messo in pubblica consultazione sul proprio sito (www.cndcec.it) fino al 22 dicembre 2016 le traduzioni dei Principi contabili internazionali per il settore pubblico in lingua italiana (eventuali commenti vanno inviate all'indirizzo mail traduzioni@commercialisti.it). Si tratta degli ultimi 11 Ipsas, che completano quanto già pubblicato lo scorso anno.

Il presente lavoro rientra nel progetto di traduzione specialistica di tutta la produzione di standard internazionali di interesse per

la professione contabile, che prevede un articolato processo di traduzione tecnica-review-consultazione con tutti gli stakeholder e la pubblicazione definitiva anche sul portale internazionale.

Trattandosi di una traduzione fedele del testo originale in lingua inglese, i commenti dovranno riguardare solo la correttezza e la comprensibilità della traduzione senza entrare nel merito del principio. I testi originali in lingua inglese sono pubblicati da Ifac e liberamente consultabili sul sito www.ifac.org/public-sector.

